

LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN TRIBUNALE E IN PRETURA

Relatore:

dott. Giulio CATALDI

giudice del Tribunale di Milano

1. Introduzione.

Mi pare del tutto evidente che un discorso sulla pronuncia della sentenza alla luce della novella del c.p.c. non possa essere svolto con un minimo di compiutezza ed organicità se non inquadrato in un più ampio contesto, che consenta di cogliere i legami tra modelli prescelti per la fase decisoria e struttura complessiva del processo, che tenti, se possibile, di armonizzare i vari strumenti anticipatori e decisori di nuova introduzione con lo strumento tradizionale della sentenza e che dia conto dell'incidenza dell'alternativa giudice unico – giudice collegiale – anche sul modello e sullo schema formale di sentenza.

Ovviamente, darò per scontato l'inquadramento generale, per evitare inutili ripetizioni di argomenti già trattati dagli altri relatori; cercherò, comunque, di tener sempre presente i punti di riferimento entro cui le modifiche normative della fase della pronuncia della sentenza si collocano, in modo da tracciare un quadro quanto più possibile organico.

2. Schemi formali di decisione.

a) decisione in Tribunale (giudice unico, giudice collegiale)

“Il Giudice Istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, rimette le parti davanti al Collegio”. Così disponeva, e dispone tuttora, l'art. 187 c.p.c..

Per far ciò, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. il G.I. invita le parti a precisare le conclusioni che intendono sottoporre al Collegio.

Una prima osservazione può farsi in ordine al momento in cui il G.I., può operare la rimessione al Collegio: disponeva, infatti, l'art. 80 bis disp. att. c.p.c. che “la rimessione al Collegio, a norma dell'art. 187 c.p.c., può essere disposta dal Giudice Istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti”.

Tale previsione non risulta formalmente abrogata, ma qualche dubbio è stato avanzato in ordine alla sua sopravvivenza effettiva.

Ed infatti, nel caso di convenuto costituito ritualmente, nella prima udienza il G.I. dovrà assegnare termine al convenuto per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, non inferiore a venti giorni prima della prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c..

L'assegnazione di tale termine non pare sia frutto di una scelta discrezionale del Giudice ed anzi, secondo alcuni, non potrebbe essere derogata nemmeno dalla concorde volontà delle parti.

Anche per l'ipotesi di convenuto contumace i primi commentatori della norma hanno, generalmente, ritenuto indefettibile la necessità di fissazione della udienza ex art. 183 c.p.c., non tanto quale assegnazione di un termine ad una parte rimasta estranea al processo con la mancata costituzione, quanto quale necessario superamento del termine (ventesimo giorno antecedente a

quello dell'udienza ex art. 183 c.p.c.) per poter verificare la decadenza dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il problema, a mio avviso, non è tanto quello dell'avvenuta abrogazione implicita dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.: mi pare, piuttosto, che a seguito della "novella della novella" si siano venuti imponendo degli automatismi e dei rigori che, se non mediati da un'interpretazione mirante ad attribuire comunque al Giudice (quanto meno ove le parti non si oppongano) un potere di disciplinare diversamente lo svolgimento della causa, rischiano di creare una struttura del processo a mio avviso ai limiti della compatibilità costituzionale.

Intendo riferirmi non solo alla pretesa necessaria fissazione di una seconda udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ma anche al meccanismo (non più mediato dall'inciso "ove ricorrano giusti motivi") dello scambio di memorie ulteriori previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c.; e mi pare che, qualora dovesse affermarsi l'interpretazione più rigorosa e formalista, possa seriamente dubitarsi della legittimità costituzionale del sistema, che non mi parrebbe organizzato in conformità allo spirito di cui all'art. 97 Cost. in ragione dell'esigenza di un buon andamento degli Uffici ove imponesse al Giudice una serie di adempimenti anche ove ritenuti del tutto inutili.

Tornando all'art. 189 c.p.c., si può osservare che quando rimette la causa al Collegio (ovvero anche quando rimette la causa alla sua decisione in qualità di giudice unico, atteso che l'art 190 bis c.p.c. fa riferimento al medesimo art. 189 c.p.c.), il G.I. fa precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183".

È evidente la novità della disposizione in esame rispetto a quella previgente: nel sistema anteriforma, infatti, le parti possono apportare modifiche alle conclusioni già rese ed anzi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, addirittura proporre domande nuove, in quanto, essendo l'udienza di precisazione delle conclusioni caratterizzata dalla presenza attiva delle parti, se una di esse propone una domanda nuova, l'altra non può rimanere inerte, ma, se vuole evitare che la domanda rimanga definitivamente acquisita al processo, deve attivarsi ed eccepirne l'irritualità, sotto pena di accettazione implicita del contraddittorio.

Nel nuovo sistema, caratterizzato – nonostante la fortissima attenuazione costituita dalla novella della novella – da un sistema di preclusioni, non sarebbe stato possibile conservare alla parti la facoltà di modificare o mutare il thema decidendi in sede di precisazione delle conclusioni; se ne può, dunque, dedurre che pur in assenza di un'esplicita eccezione della controparte, il Giudice d'ufficio dovrà rilevare l'inammissibilità di ogni eventuale domanda nuova formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Dopo la precisazione delle conclusioni nei limiti anzidetti, nelle cause destinate alla decisione collegiale le parti dovranno depositare le comparse conclusionali nel termine di sessanta giorni dalla remissione al Collegio, e le memorie di replica entro i venti giorni successivi (art. 190 c.p.c.).

Modificando, dunque, la precedente disciplina che poneva il deposito delle conclusionali in rapporto all'udienza collegiale, ora il termine perentorio decorre dalla data della precisazione delle conclusioni: il cambiamento si spiega considerando che l'udienza collegiale non esiste più e che ai sensi dell'art. 275 c.p.c. rimessa la causa al Collegio la sentenza è depositata in Cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie.

Ai sensi del secondo comma, poi, il G.I. potrebbe nel rimettere la causa al Collegio, fissare un termine più breve per il deposito delle conclusionali, comunque non inferiore ai venti giorni.

Non si individuano facilmente i motivi per cui l'Istruttore potrebbe ritenere opportuno operare una scelta siffatta, se non in previsione di una decisione davvero ravvicinata in casi di comprovata urgenza.

Lo schema tipo della decisione collegiale, dunque, prescinde dall'udienza collegiale: ed infatti, la discussione orale innanzi al Collegio viene esplicitamente riconosciuta, nella relazione alla l. 353, quale un "vuoto simulacro" al quale, pur non potendo attribuirsi tutte le responsabilità dei rallentamenti del processo, si riconosce tuttavia il carattere di un adempimento meramente formale, privo di sostanziale significato.

Si è preferito, dunque, rimettere ad una scelta delle parti l'opzione per la discussione orale.

Il meccanismo prescelto non pare, però, del tutto coerente, né privo di sfasature.

Si consideri, infatti, che la richiesta di discussione orale risulta, innanzi al Collegio, il frutto di una doppia istanza: una prima, verbalizzata al momento della precisazione delle conclusioni, una seconda, rivolta al Presidente del Collegio, riproposta "alla scadenza" del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 275 c.p.c.).

Va innanzitutto osservato come il prevedere la discussione orale in aggiunta – e non in alternativa come avviene per il rito pretorile – a quella scritta non sia del tutto coerente né con una scelta rivolta verso l'oralità (che, del resto, appare ormai del tutto abbandonata al di là delle formali attestazioni pur ripristinate dagli ultimi decreti legge), né con una decisa opzione in senso contrario; in ogni caso, non può non rilevarsi come la necessità di una discussione orale possa sorgere dalla lettura delle conclusioni della controparte, onde non si comprende il motivo della preventiva "prenotazione" con l'istanza innanzi all'istruttore al momento della precisazione delle conclusioni. Infine, non si comprende quale sia il termine per la riproposizione dell'istanza al Presidente del Collegio: un'interpretazione meramente letterale porterebbe ad individuarlo in quello dei venti giorni successivi al deposito delle conclusioni, coincidente con il deposito delle repliche; ma, se l'esigenza di discussione orale dovesse sorgere dalla lettura delle repliche, dovrebbe riconoscersi la fondatezza di una richiesta di discussione, già preventivamente prenotata e riproposta successivamente, anche se problematico diverrebbe l'individuare il termine utile.

L'udienza di discussione dovrà poi tenersi entro sessanta giorni, ma non si comprende quale sia il dies a quo, se cioè quello della riproposizione dell'istanza di discussione, quello di scadenza del termine per le repliche, ovvero quello del decreto che fissa la data di discussione. Personalmente opterei per quest'ultima soluzione che mi sembra la più sensata; quanto, poi, al termine entro il quale il Presidente debba provvedere sull'istanza di fissazione di udienza di discussione, non mi pare che l'aver omessa una indicazione precisa possa avere gravi conseguenze, dal momento che normalmente il Presidente provvederà in termini ridottissimi, trattandosi di fissare semplicemente una udienza.

Anche in tal caso, la sentenza andrà poi depositata nei sessanta giorni successivi.

Più lineare mi pare lo schema decisorio nelle cause destinate alla decisione da parte del Giudice unico: il Giudice Istruttore, fatte precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle conclusioni e delle repliche e deposita la sentenza nei sessanta giorni successivi.

Un dubbio si è posto a proposito del richiamo che l'art. 190 bis opera all'art. 190 c.p.c.: ci si è chiesti, cioè, se in tale richiamo sia o meno incluso anche il secondo comma, vale a dire l'abbreviazione dei termini.

Alcuni commentatori della norma, infatti, visto che il secondo comma dell'art. 190 prevede la possibilità di abbreviazione dei termini solo in caso di "rimessione al Collegio", hanno sostenuto che ove l'istruttore debba decidere in funzione di Giudice unico non avrebbe tale facoltà.

Mi sembra, tuttavia, che il richiamo operato dall'art. 190 bis (e così anche, come vedremo, dall'art. 314 c.p.c. nel rito pretorile) all'art. 190 non consenta di operare distinzioni, dovendosi riconoscere conseguentemente all'istruttore tutti i poteri previsti dalla norma richiamata, compreso quello di ridurre i termini per il deposito delle conclusioni.

Nella decisione da parte del Giudice unico, più funzionale e logica mi pare la disciplina della discussione orale, anche qui rimessa alla domanda di parte: al contrario di quanto avviene per la discussione collegiale, innanzi al giudice unico la discussione orale tiene il posto delle memorie di replica e verrà fissata dall'Istruttore non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle conclusioni.

b) decisione in Pretura

Novità importanti la novella ha introdotto a proposito della decisione della causa da parte del Pretore, attribuendo al suo insindacabile potere la scelta tra due modelli decisori: la decisione a

seguito di trattazione scritta e la decisione a seguito di trattazione orale, previste rispettivamente negli artt. 314 e 315 c.p.c..

Ho fatto riferimento ad un potere discrezionale del Pretore, sebbene non sia mancato chi ha cercato di individuare una linea di differenziazione tra le due modalità decisorie in funzione dei tipi di istruttoria espletate.

Si è detto, cioè, che la decisione a seguito di trattazione scritta sarebbe limitata ai soli casi di decisione nel merito, mentre quella a seguito di trattazione orale sarebbe destinata a risolvere questioni preliminari o pregiudiziali. Tale interpretazione è stata agganciata all'inciso contenuto nella prima parte dell'art. 314 c.p.c., laddove si dice che il Pretore invita a precisare le conclusioni "quando ritiene la causa matura per la decisione". Si è quindi colto, in questa espressione, un riferimento a quella analoga contenuta nel solo primo comma dell'art. 187 c.p.c., con riferimento alla decisione di merito, facendone discendere la distinzione sopra illustrata.

La tesi mi pare del tutto non condivisibile ed idonea a rendere complessa anche una norma che complicazioni non presenta.

Innanzitutto, l'art. 314 c.p.c. non contiene un richiamo al primo comma dell'art. 187 c.p.c. (ché, se poi così fosse, la decisione a seguito di trattazione scritta andrebbe ulteriormente limitato ai soli casi previsti da tale norma, vale a dire quelli in cui non vi sia neanche bisogno di istruzione, il che è del tutto illogico). In secondo luogo, l'art. 314 c.p.c. non indica un'eventualità, non dice cioè che il Pretore provvede in quel modo "se" ritiene la causa matura per la decisione, ma contiene un termine ("quando" ritiene la causa matura per la decisione), che può scadere a prescindere dall'espletamento o meno di attività istruttorie; inoltre, non vi è differenza alcuna con l'art. 315 c.p.c., che espressamente richiama il precedente ("se non dispone a norma dell'art. 314 c.p.c...."), e quindi presuppone l'avvenuto compimento della medesima valutazione circa la completezza dell'istruttoria.

Allorché il Pretore decida ai sensi dell'art. 314 c.p.c., si comporta così come abbiamo visto comportarsi il Giudice unico allorché rimette la causa al Collegio, con lo scambio delle conclusionali nei sessanta giorni e delle repliche nei venti giorni successivi. Anche in tal caso, a mio avviso, il richiamo compiuto dall'art. 314 c.p.c. all'art. 190 c.p.c. dovrebbe ritenersi inclusivo del secondo comma, con facoltà, dunque, di riduzione dei termini per il deposito delle conclusionali.

Come si vede, in tale primo modello di decisione della causa a seguito di trattazione scritta è del tutto inibita alle parti una discussione orale della causa, ed in ciò si rileva una differenza a mio avviso ingiustificata rispetto alla decisione della causa da parte del Giudice Collegiale, dal momento che, una volta riconosciuto un ruolo alla discussione orale, non vi è ragione per non immaginare che le medesime esigenze di discussione orale possano sorgere anche innanzi al Pretore.

Al contrario, la discussione orale della causa può rappresentare, anziché una facoltà delle parti, un onere vero e proprio qualora il Pretore, con decisione rimessa al suo libero apprezzamento ed insuscettibile di qualsivoglia forma di reclamo o impugnativa, opti per il secondo modello di decisione, vale a dire la decisione a seguito di discussione orale prevista dal novellato art. 315 c.p.c.. Dispone tale norma che il Pretore, "se non dispone a norma dell'art. 314, può ordinare la discussione orale della causa. Al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria".

Si tratta di una norma profondamente innovativa, che offre numerosi spunti di riflessione.

Innanzitutto, va chiarito che l'alternativa che l'articolo in commento pone rispetto al precedente art. 314 (se non dispone a norma dell'art. 314...) va riferita solo alla seconda parte dell'art. 314 stesso, dal momento che anche nel modello di decisione a seguito di discussione orale il Pretore, quando riterrà la causa matura per la decisione, dovrà ugualmente invitare le parti a precisare le conclusioni; in sostanza, è il momento della precisazione delle conclusioni che introduce per il Pretore la scelta, tra la trattazione scritta e la trattazione orale della causa.

Il Pretore può insindacabilmente optare per questo modello di decisione, ordinando l'immediata discussione orale della causa. Per tale parte, la norma in esame presenta delle analogie con l'art. 62 disp. att. c.p.c., peraltro non abrogato, che prevede appunto la facoltà per il Pretore o il Giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, di invitare le parti a formulare nella stessa udienza o in altra successiva le conclusioni ed a procedere alla discussione della causa.

Ma occorre valutare se, al di là della formale mancata abrogazione dell'art. 62 disp. att., tale norma abbia o meno un margine di operatività nel nuovo sistema.

Sicuramente appare compatibile con la nuova disposizione dell'art. 321 c.p.c. che prevede che il Giudice di Pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

Ma ci si chiede se anche il Pretore possa, in base a tale disposto, dichiarare chiusa la fase istruttoria e rinviare ad una udienza successiva per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. In realtà, come si è visto, il nuovo meccanismo decisorio interviene dopo la fase della precisazione delle conclusioni, ed a tale punto offre al Pretore la possibilità o della trattazione scritta o dell'immediata discussione orale della causa, senza possibilità di rinvii; peraltro, mi pare che nulla osti al fatto che il Pretore, dichiarata chiusa la fase istruttoria, nel rinviare la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, renda edotte le parti che in quell'udienza saranno invitate ai sensi dell'art. 315 c.p.c. alla discussione orale, in conformità al disposto dell'art. 62 disp. att..

Quanto, poi, all'espressione adoperata dall'art. 315 c.p.c., secondo cui il Pretore che non decida ai sensi dell'art. 314 c.p.c., "può" ordinare l'immediata discussione orale, non sembra che ponga una facoltà, quasi che il Pretore possa anche non ordinare l'immediata discussione orale: in realtà l'espressione, anche se non del tutto precisa, sembra solo porre ulteriormente l'accento sulla discrezionalità dell'alternativa rispetto al diverso modello decisorio di cui all'art. 314 c.p.c..

La decisione della causa in udienza e la immediata motivazione non rappresentano una novità in assoluto: per quanto riguarda la decisione, basti pensare al processo del lavoro, che impone al Pretore in funzione di Giudice del lavoro la lettura del dispositivo in udienza; e per quanto riguarda la motivazione si pensi ancor più significativamente al disposto di cui all'art. 23 l. 689/81, che prevede la facoltà per il Pretore, nel decidere le cause originate dall'opposizione ad ordinanze – ingiunzioni, di redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in Cancelleria.

Ma del pari sono evidenti le differenze rappresentate dal disposto dell'art. 315 nel testo novellato rispetto a tali archetipi: non solo perché il Pretore che opti per la decisione a seguito di trattazione orale deve – e non soltanto può, come prevede l'art. 23 della l. 689/81 – dare lettura del dispositivo e della motivazione, ma anche perché il modello di sentenza suggerito dall'art. 315 c.p.c. è senz'altro un modello nuovo.

A tale riguardo, in un primo tempo mi pareva condivisibile, e conforme allo spirito della norma ed all'istanza di concentrazione da cui trae origine, la tesi secondo la quale la sentenza pretorile pronunciata ai sensi dell'art. 315 c.p.c. andasse redatta sul medesimo verbale di udienza.

Mi sembrano, però, fondate le eccezioni sollevate da chi ha sottolineato come l'incorporazione della sentenza nel verbale di udienza da un canto non sia imposta dal testo dell'art. 315 c.p.c. e non sia di per sé idonea a determinare un mutamento nelle tecniche redazionali della sentenza, dall'altro dia luogo a rilevanti problemi pratici.

La norma in esame distingue tre momenti: la pronuncia della sentenza, coincidente con la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la pubblicazione della stessa; ed, infine, il deposito.

Dalla disciplina relativa alla pronuncia non mi pare che possano trarsi elementi decisivi in merito all'incorporazione o meno della sentenza nel verbale di udienza; si traggono, piuttosto, significativi elementi di differenziazione di contenuto tra tale pronuncia e quella risultante dallo schema formale di cui all'art. 132 c.p.c..

La nuova sentenza di cui all'art. 315 c.p.c., infatti, conterrà solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; mancheranno, dunque, non soltanto le formalità dell'intestazione, con l'indicazione del Giudice e delle parti e dei loro difensori, ma anche le conclusioni e soprattutto la esposizione dello svolgimento del processo.

La pubblicazione, poi, si intenderà avvenuta con la sottoscrizione del verbale che la contiene: tale precisazione potrebbe, effettivamente, far pensare ad una stesura della sentenza sul verbale di udienza; ma, a ben vedere, poiché della sentenza va data lettura, può ritenersi che il termine "verbale" stia ad indicare semplicemente il testo letto in udienza, che costituirà un processo verbale della sentenza; sarà, poi, la sottoscrizione di questo a determinare la pubblicazione della stessa.

Ma è soprattutto la disciplina del deposito della sentenza che mi fa optare per la necessità della formazione di un autonomo documento: ed infatti, l'ultima parte dell'art. 315 c.p.c. dispone che la sentenza è immediatamente depositata in cancelleria; ma, ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve provvedere alla raccolta annuale in volumi separati delle sentenze.

Ebbene, se la motivazione fosse contenuta nel verbale di udienza, evidentemente sorgerebbero gravissimi problemi pratici di allegazione al volume annuale, così come di estrazione di copie in caso di impugnazione, senza alcun reale beneficio concreto.

La norma dell'art. 315 c.p.c. è stata investita da negative previsioni sin dal suo affacciarsi, essendosene prevista una pratica disapplicazione generalizzata.

Non mi pare, però, che il Pretore debba essere spaventato, nell'uso di tale strumento, dalla possibilità che, una volta disposta la trattazione orale della causa, questa possa riservargli delle "sorprese", spiazzando le argomentazioni che egli intendeva porre a fondamento della sua decisione: ed infatti, nulla impedisce di considerare l'ordinanza con cui dopo la precisazione delle conclusioni le parti vengono invitate alla discussione orale, revocabile al pari di ogni altra ordinanza, con la possibilità di disporre la trattazione scritta della causa qualora sorgano problemi di diritto meritevoli di maggiore approfondimento.

Inoltre, non può escludersi che, magari anche per venire incontro alle esigenze delle parti di meglio preparare la discussione, la causa possa essere differita per un prosieguo di discussione ad una udienza successiva.

Quanto, poi, alla difficoltà di stesura della motivazione in udienza, premesso che come si è detto si tratterebbe solo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ben può immaginarsi che le motivazioni, per talune questioni ripetitive, vengano preventivamente preparate dal Pretore, sulla base di moduli predisposti o "files" di videoscrittura da riempire o compilare in udienza secondo le risultanze istruttorie solo per le parti suscettibili di variazioni.

Sarà poi bene che il Pretore, nel preparare l'udienza, qualora ritenga ad esempio inammissibili o irrilevanti o comunque superflue le istanze istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art. 184 c.p.c., operi preventivamente la scelta prevista dall'art. 315 c.p.c., cominciando così a predisporre la motivazione da adottare in udienza a sostegno della sua pronuncia, salvi ovviamente gli eventuali aggiustamenti che la discussione orale dovessero imporgli.

3. L'esecutività della sentenza.

Occorre, a questo punto, fare riferimento al mutato regime dell'esecutorietà della sentenza.

Il nuovo testo dell'art. 282 c.p.c. dispone che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

Tale norma, cui è da riconoscere anche una finalità deflattiva, potendo portare ad una diminuzione degli appelli meramente defatigatori, lascia aperto un problema già sollevato sotto la precedente disciplina: se cioè la regola della esecutività provvisoria riguardi solo le decisioni suscettibili di esecuzione, intesa come esecuzione forzata a seguito di un provvedimento di condanna, o se

riguardi anche gli effetti che, comunque, possono scaturire dalla sentenza, sì da ricomprendere nell'ambito della norma anche le decisioni costitutive e quelle di mero accertamento.

Non mi sembra che, per quanti sforzi si possano fare, si possa trarre argomento nell'un senso o nell'altro dall'analisi testuale e dalle modifiche subite dall'art. 282 c.p.c.: è vero che solo nell'abrogato secondo comma vi era un riferimento alla sentenza di condanna, ma da tale eliminazione non mi pare che possa trarsi alcun decisivo argomento.

Del pari, non mi sembra che i lavori preparatori aggiungano elementi di chiarezza, se è vero, come è stato riportato da più parti, che i due relatori, sen. Acone e sen. Lipari, erano fautori di soluzioni diametralmente opposte sul punto, dal cui tenace contrasto scaturì il testo vigente che, in buona sostanza, rimette all'interprete la soluzione del problema.

Non resta, dunque, che analizzare gli effettivi termini del problema.

Prima della riforma il munire o meno la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione era un potere discrezionale del giudice; solo in determinate materie, il legislatore aveva sovrapposto la sua valutazione legale di particolare meritevolezza di alcuni interessi, a tutela dei quali aveva imposto la provvisoria esecutività delle sentenze (ad esempio per i crediti da lavoro o in materia di condanna delle compagnie assicuratrici al risarcimento danni da sinistri automobilistici).

La novella non solo ha disposto genericamente circa la esecutività della sentenza di primo grado, ma ha introdotto una serie di altre norme, in tema di anticipata esecuzione della sentenza.

Innanzitutto, il nuovo sesto comma dell'art. 431 c.p.c. e poi il nuovo art. 447 bis c.p.c.: il primo, accogliendo le censure di illegittimità costituzionale sollevate da alcuni giudici di merito ma respinte dalla Corte Costituzionale, attribuisce, nelle materie previste dall'art. 409 c.p.c., la provvisoria esecuzione non più solo alle sentenze di condanna del datore di lavoro per crediti del lavoratore, ma anche alle sentenze che pronunciano condanna a favore del datore. La seconda, prevede che le sentenze di condanna in primo grado in materia di locazione, comodato ed affitto, sono provvisoriamente esecutive.

Da tali previsioni alcuni hanno rafforzato la convinzione che, nonostante la formulazione di cui all'art. 282 c.p.c., non tutte le sentenze siano esecutive, perché, si dice, altrimenti il legislatore non avrebbe avuto bisogno di esplicitare la provvisoria esecutività per i casi in questione. E tuttavia, tale osservazione, se pur vera, non consente di fare passi in avanti significativi, atteso che quelle considerate dalle due norme da ultimo citate sono pur sempre sentenze di condanna.

Forse più significativi sono gli spunti che si possono trarre dall'art. 669 novies, ai commi secondo e terzo: il secondo comma, infatti, prevede in tema di caducazione degli effetti dei provvedimenti cautelari per la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio o per la sua estinzione successiva, che in caso di contestazione sulla sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva. Il terzo comma prevede, poi, che il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

Come si vede, si tratta di sentenze che sicuramente non rientrano nella tipologia delle sentenze di condanna e delle quali l'una è esplicitamente definita provvisoriamente esecutiva, l'altra è comunque ritenuta idonea a togliere efficacia ad un provvedimento naturalmente esecutivo a prescindere dal passaggio in giudicato, innovando alla tradizionale posizione giurisprudenziale che riconosceva l'ultrattività del sequestro sino al passaggio in giudicato della decisione sul merito della domanda o sulla convalida del sequestro.

Ma anche l'analisi di tali specifiche norme non mi pare che consenta di trarre conclusioni definitive, dal momento che i segnali che se ne traggono appaiono, come visto, contraddittori.

Deve, dunque, considerarsi che la produzione degli effetti della sentenza civile è subordinato al passaggio in giudicato della stessa ai sensi dell'art. 2909 c. civ., e che solo la finalità che "la durata del processo non vada a detrimento della parte che ha ragione" giustifica un'anticipazione di effetti.

In tale ottica, la stessa lunga durata del giudizio civile giustifica l'attribuzione, nelle more del giudizio, alla regola affermata dal giudice di prima istanza di un'immediata esecuzione ogni qual volta non vi ostino esplicite preclusioni e si tratti di anticipare effetti non irreversibili della sentenza. A questo riguardo, si consideri che parte della dottrina ha sostenuto che la nozione di esecutorietà provvisoria non coincide con l'idoneità a fondare l'esecuzione forzata, ma si risolve in un'anticipazione di qualsiasi effetto della sentenza, con la conseguenza che anche sentenze costitutive possono essere suscettibili di esecutorietà provvisoria. Si è a tal proposito rilevato che anche la legge fornisce degli esempi di anticipazione di effetti di sentenze costitutive, facendo riferimento all'art. 421 c. civ. che prevede che gli effetti delle sentenze di interdizione e di inabilitazione decorrono dalla loro pubblicazione; ed in giurisprudenza si è riconosciuta la provvisoria esecuzione, sul presupposto del pericolo nel ritardo, a sentenze costitutive di servitù necessaria di passaggio.

Vi sono però dei casi in cui è lo stesso legislatore ad escludere che la sentenza possa avere effetti prima del passaggio in giudicato: si tratta di ipotesi di sentenze che incidono su "status", quali quelle di revoca dell'interdizione o inabilitazione o ancora quelle di divorzio (art. 431 c. civ. ed art. 10 l. 898/70); tale necessaria subordinazione degli effetti della pronuncia al previo passaggio in giudicato della decisione si spiega, del resto, considerando che si tratta di sentenze produttive di effetti in un certo modo irreversibili, non suscettibili, cioè, di rimedio ad opera del giudice del gravame. Sulla scorta di tale osservazione, può forse osservarsi, empiricamente e senza pretese di rigore scientifico della conclusione, che l'applicazione dell'art. 282 c.p.c. dovrebbe essere estesa a tutti quei casi in cui della decisione resa possa utilmente anticiparsi qualche effetto che, in caso di modifica della statuizione da parte del giudice d'appello, possa trovare un rimedio, quanto meno per equivalente.

In materia di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, poi, il nuovo testo dell'art. 283 c.p.c. prevede che il Giudice d'appello, su istanza di parte, quando ricorrano gravi motivi, sospende l'esecutività o l'esecuzione della sentenza impugnata. La norma non fa più riferimento, accanto alla sospensione dell'esecuzione, alla revoca della provvisoria esecuzione, così come non si parla più di revoca dell'esecuzione provvisoria nel nuovo testo dell'art. 351 c.p.c., il che dovrebbe consentire una più facile armonizzazione tra le due norme. In una prima stesura, la norma in questione prevedeva il potere di sospensione sul presupposto della ricorrenza di fondati motivi, ma inopportunamente la stesura definitiva ha introdotto il criterio dei gravi motivi che include in sé il primo ed aggiunge, al "fumus" da questo indicato, il "periculum in mora" che possa derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata; il riferimento, poi, all'efficacia esecutiva o all'esecuzione della sentenza impugnata, indica la possibilità che con l'impugnazione si chieda la sospensione di un'esecuzione ancora non iniziata o anche già iniziata.

È poi da notare la diversa formulazione dell'art. 447 bis c.p.c. nuovo testo a proposito della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze rese in materia di locazione, comodato ed affitto, in quanto per tali ipotesi prevede il quarto comma che la sospensione è subordinata al fatto che all'altra parte possa derivare gravissimo danno, richiamando così l'espressione già adoperata dall'art. 431 c.p.c. a proposito della sospensione dell'esecuzione (non anche dell'efficacia esecutiva) delle sentenze di condanna del datore di lavoro per crediti del lavoratore; mentre lo stesso art. 431 c.p.c. nei nuovi commi aggiunti al vecchio testo subordina la sospensione dell'esecuzione (e non anche dell'efficacia esecutiva) delle sentenze di condanna a favore del datore di lavoro alla ricorrenza di gravi motivi. Come si vede, le sentenze di condanna del datore di lavoro per crediti del lavoratore nonché quelle di condanna in materia di locazione, comodato ed affitto, sono in un certo senso assistite da una esecutività "rafforzata", dal momento che la sospensione della loro efficacia esecutiva può avvenire solo in presenza non di gravi motivi come è norma generale, ma di gravissimi motivi; ed anche se, ovviamente, non può a priori delinearci una differenza netta tra le due espressioni, è del pari certa la volontà del legislatore di considerare del tutto residuali ed eccezionali le ipotesi di sospensione dell'esecuzione in tali ultimi casi: la "ratio"

di questa disparità di trattamento nell'ambito del processo del lavoro può ricollegarsi alla tradizionale maggior protezione del lavoratore, soggetto debole del rapporto; ma nell'ambito del processo locativo la sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva potrebbe in ipotesi essere sia a favore del locatore sia a favore del conduttore, ragion per cui non si individua una precisa "ratio" di tale esecutività rafforzata.

4) Incongruenze nelle differenze dei diversi schemi decisorii utilizzabili dai due giudici unici di primo grado.

Come tutti ricorderanno, l'art. 8 c.p.c. quale modificato dalla l. 353/90, prima degli interventi di riforma del '95, prevedeva la competenza del Pretore per le cause di valore non superiore a venti milioni, il che continuava a lasciare sensibile il divario tra i giudici di primo grado quanto a competenza per valore; già da allora, per altro, appariva evidente, a causa dell'introduzione del Giudice unico di primo grado anche in Tribunale, l'incongruenza costituita da due giudici monocratici di primo grado aventi differente competenza per valore.

Tuttavia, tali incongruenze a mio modo di vedere si sono aggravate proprio a seguito della "novella della novella" e segnatamente a seguito del nuovo innalzamento della competenza pretorile ed a seguito dell'introduzione dell'art. 186 quater c.p.c.. Prima di tali modifiche, infatti, la peculiarità del rito pretorile e la possibilità solo al Pretore concessa di pronunciare sentenza nelle forme di cui all'art. 315 c.p.c. avevano indotto taluni ad individuare uno "specifico" dell'attività pretorile proprio in ragione degli schemi decisorii: si era, dunque, definita la pronuncia ex art. 315 c.p.c. quale una sorta di rito abbreviato, mutuando tale terminologia dal nuovo codice di procedura penale; e nel codice di procedura penale si era riscontrata un'altra specificità dell'attività pretorile, prevista dall'art. 567, comma 5, c.p.p., secondo cui il Pretore, all'esito del dibattimento, dopo la redazione e sottoscrizione del dispositivo, redige anche la motivazione a meno che questa non risulti di particolare complessità.

Se ne traeva la conseguenza che il legislatore immaginasse il Pretore come un giudice in grado di rispondere a questioni di non eccessiva rilevanza sociale, sia in sede penale che in sede civile, con immediatezza e concentrazione, con la capacità anche di sintetizzare immediatamente le ragioni della decisione.

Tutto ciò mi pare non più vero.

L'ulteriore aumento di competenza rende del tutto ingiustificata la distinzione tra giudici monocratici, non potendo certo sostenersi che al di sotto dei cinquanta milioni vi sia una "giustizia minore"; ancora, tale innalzamento ulteriore renderà, presumibilmente, minore in percentuale il ricorso al modello decisorio di cui all'art. 315 c.p.c., proprio mentre per tutti i giudici di primo grado, Pretore, Giudice unico e Giudice Istruttore, si apre la possibilità di ricorrere allo strumento previsto dall'art. 186 quater c.p.c., costituito da un'ordinanza suscettibile di formare, in ipotesi, giudicato su una determinata questione.

A questo punto, davvero le distinzioni in rito tra il processo pretorile e quello innanzi al Tribunale appaiono del tutto prive di significato. Mi chiedo, ad esempio, che senso abbia riconoscere poteri istruttori d'ufficio al Pretore, negandogli, al tempo stesso, la competenza in ordine alla proposizione della querela di falso (benché ormai esistano e siano funzionanti le Procure presso le Preture, i cui componenti potrebbero assolvere innanzi al Pretore lo stesso ruolo svolto dal pubblico ministero in tema di querela di falso proposta innanzi al Tribunale); che senso abbia attribuire al G.I. il potere di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.: e negargli la possibilità di una pronuncia a verbale della sentenza che ben potrebbe trovare applicazione in una serie di controversie di estrema semplicità (si pensi alle opposizioni a decreto ingiuntivo meramente dilatorie). Credo che queste disarmonie del sistema si renderanno via via sempre più evidenti, sino a rendere improcrastinabile l'istituzione di un giudice unico di primo grado senza distinzione tra Pretura e Tribunale.

5. Costo della monocraticità; recupero di nuove e diverse forme di collegialità.

Proprio le disarmonie del sistema attuale quale si è venuto delineando, con l'affastellamento di competenze e ruoli, mi inducono ad un'ulteriore riflessione.

Non vi è dubbio che la perdita del giudice collegiale sia un costo sotto vari profili: minore ponderazione della decisione, maggiore difficoltà di crescita professionale per i giudici di prima nomina, minore circolazione di idee e conoscenze dall'uno all'altro giudice.

Non vi è dubbio, del pari, che il legislatore sia stato ben consapevole di tutto ciò, se ha lasciato alcune significative aree di collegialità per materie evidentemente ritenute di particolare rilevanza.

Ciò non può lasciare i giudici insensibili: se si condivide l'assunto da cui siamo partiti (la perdita di collegialità è un grave costo in termini di qualità della risposta), è a mio parere indispensabile individuare altre e diverse forme di collegialità all'interno degli uffici giudiziari, che siano in grado di supplire alla perdita dei collegi. E ciò mi pare tanto più evidente in una prospettiva di generalizzata istituzione di un giudice unico di primo grado, senza distinzione tra Pretore e Giudice di Tribunale.

È bene, a mio avviso, che sin da ora e senza attendere iniziative per così dire "dall'alto", all'interno dei singoli uffici i giudici addetti al settore civile strutturino i rispettivi impegni monocratici in modo da prevedere periodicamente uno spazio di riflessione e studio che potrebbe definirsi di "collegialità allargata", per l'esame congiunto delle varie questioni e per l'adozione, per quanto possibile, di prassi interpretative uniformi.

A tal proposito, senza nessuna pretesa di esaustività, mi sembrerebbe opportuno, ad esempio, assicurare stabilmente un circuito di capillare diffusione ai giudici "a quo" delle decisioni del giudice di appello, che potrebbero essere esaminate collettivamente al fine di conoscere gli indirizzi del giudice di grado superiore, di emendare, se del caso, errori commessi o errate impostazioni, e, comunque, di avere una sede stabile di confronto e circolazione di idee.

6. Le cause "ante riforma": evoluzione degli schemi decisorii; il modello di sentenza anche in relazione all'introduzione nel nostro ordinamento di modelli decisorii diversi. Possibili riflessi in ordine ai criteri di valutazione del giudice.

Se la perdita della collegialità e, per quanto sopra detto, un costo sicuro, è evidente che il legislatore ha ritenuto di poter comunque trarre, sotto altro profilo, un beneficio; e non c'è dubbio che il maggior vantaggio auspicabile dalla novella è quello relativo agli sperati minori tempi di durata delle cause.

Non è questa la sede per discutere se, per il raggiungimento di quest'obiettivo, l'unica strada possibile fosse quella della perdita della collegialità; sta di fatto che, una volta operata questa scelta, va fatto ogni sforzo possibile in vista di una maggiore rapidità dei processi.

In questa prospettiva, ricollegandomi ai discorsi in tema di modalità della pronuncia della sentenza, mi pare che anche i nuovi strumenti operativi messi a disposizione dal legislatore (e segnatamente 186 quater e, per il Pretore, 315 c.p.c.) possano servire a deflazionare il ricorso alla sentenza, da un canto, ed ad individuare modelli più rapidi di sentenza, dall'altro.

Ma il discorso sarebbe, a mio avviso, monco se dal mero studio ed applicazione di tali strumenti nuovi non si passasse ad una riflessione ed elaborazione complessiva in ordine alle modalità decisorie in genere.

Credo che sia un argomento meritevole di attenzione soprattutto nella situazione attuale, caratterizzata dall'attribuzione ai giudici addetti alla trattazione delle cause "ante-riforma", in base

ai modelli organizzativi suggeriti dalle circolari del C.S.M., di ruoli spesso raddoppiati dal cumulo con quelli dei giudici passati alla trattazione delle cause cd. nuovo rito.

Il tema non è certo nuovo. Più volte si è sottolineato come i giudici, per retaggio culturale o per abitudine o, anche, a causa della totale mancanza di concentrazione del processo, non si attengono rigorosamente nella motivazione delle sentenze ai criteri indicati dall'art. 132 c.p.c., trasformando troppo spesso "la concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione" in occasioni per ricostruzioni organiche di istituti giuridici anche laddove tale sforzo non sia funzionale al "deciso", per "obiter dicta" spesso solo dannosi e contraddittori, per inutili sovrabbondanze che, anziché rafforzare le decisioni, spesso le incrinano, per valutazioni metagiuridiche, ecc..

Il tema è noto e molto spesso si è sentito invocare quale possibile panacea, il cd. modello francese, il mitico "attendù" che, nello stile conciso proprio della forma dell'ordinanza, sembra imporre concisione ed efficacia alla motivazione.

Questi discorsi, comunque, sino ad ieri erano spesso avulsi dalla realtà concreta: le norme a proposito della stesura della sentenza erano quelle fissate dall'art. 132 c.p.c., e, salvi richiami più o meno ricorrenti contro l'ipertrofia delle motivazioni, non si intravedevano sbocchi concreti.

Oggi, però, mi pare che il discorso possa e debba fare un passo in avanti.

Oggi, infatti, abbiamo da un canto un Pretore che può a suo insindacabile giudizio optare per una decisione dettata a verbale, priva di buona parte degli elementi strutturali della tradizionale sentenza; dall'altra, abbiamo visto riconosciuto finalmente, anche se in una forma che non era certo quella auspicabile, il potere al giudice istruttore di pronunciare un'ordinanza decisoria suscettibile di andare innanzi al giudice di appello ed avente, sotto tale profilo, la medesima dignità di una sentenza.

D'altro canto, per quanto riguarda il caso specifico dei giudici adibiti alla trattazione delle cause ante-riforma, gravati cioè da un ruolo per così dire ad esaurimento, mi pare facilmente prevedibile che questi saranno – ed in parte lo sono già – alle prese con una quantità di cause da avviare in decisione davvero notevolissima, tale da far impallidire i già lunghissimi attuali rinvii collegiali. A fronte di ciò, peraltro, gli stessi giudici vedranno progressivamente ridursi l'attività di trattazione ed istruttoria, che verosimilmente, molto prima dell'esaurimento dell'attività collegiale, sarà completata.

In questa situazione, mi pare che possa prevedersi che in un tempo variabile a seconda delle quantità effettive di cause da gestire, i giudici addetti alle cause ante-riforma saranno totalmente dedicati alla redazione delle sentenze.

Da ciò una prima considerazione: non è pensabile che le cause in decisione vengano poste automaticamente in coda alle altre, senza prevedere, secondo i tempi che i ruoli di ciascuno consentiranno, un aumento dell'attività collegiale, direttamente proporzionale alla progressiva riduzione dell'attività istruttoria.

Ma, soprattutto allorché avremo giudici addetti stabilmente e pressoché esclusivamente alla stesura di sentenza, il problema relativo alle modalità di redazione della decisione diverrà, a mio avviso, ineludibile.

Dico subito che non credo al potere magicamente deflattivo o anche solo acceleratorio che può derivare dall'uso di forme più sintetiche, dal momento che, come ebbe a dire Pascal nel concludere una lunga lettera ad un amico, per essere sintetici occorre avere più tempo.

Credo, però, che se i giudici addetti alle cause vecchie riusciranno, ad un certo punto, a raddoppiare l'attività collegiale, istituendo, ad esempio, una seconda udienza collegiale settimanale cui rinviare cause la cui istruzione sia appena conclusa, potremmo davvero sfruttare questa nuova ed insperata "concentrazione" del momento decisivo per il passaggio a forme decisorie sostanzialmente atteggiare e ricalcate sugli schemi decisorii di cui agli artt. 186 quater e 315 c.p.p., che, lungi dall'essere considerate una sorta di "deminutio", possano costituire un vero cambiamento culturale. Innanzitutto, poiché credo che ormai la maggioranza dei collegi redige interamente le proprie sentenze, senza più far ricorso all'ausilio degli uffici dattilografia delle varie sedi giudiziarie

nemmeno per le intestazioni, mi pare che non sia inutile sfrondare, da subito, anche lo schema formale della sentenza, pur nel rispetto dell'art. 132 c.p.c.

Per fare un esempio, le conclusioni delle parti potrebbero indicarsi, anziché per esteso, "per relationem", con riferimento all'atto o al verbale di udienza dal quale risultino (e sul punto può segnalarsi che la giurisprudenza ha sempre affermato che la mancata trascrizione nella sentenza delle conclusioni non implica nullità alcuna purché il giudice dimostri di averne tenuto conto [Cass. 85/1601; 82/29]); lo svolgimento del processo, poi, potrebbe ridursi all'indicazione delle parti presenti in giudizio, alle domande svolte ed al tipo di istruttoria espletata (orale o documentale), tanto più che il giudice d'appello non è in alcun caso esonerato dalla rilettura del fascicolo di primo grado con i relativi verbali.

Ma è soprattutto per ciò che attiene ai motivi della decisione che, a mio avviso, deve farsi un notevole passo in avanti.

Pur senza accedere a tesi "estremiste", come quella motivazione su richiesta delle parti che, per quanto suggestiva e per quanti sforzi si facciano, mi pare incompatibile con l'attuale assetto costituzionale, e dando per scontato che vanno abbandonati i dotti inquadramenti sistematici laddove non occorrenti, mi pare che un vero cambiamento sarà possibile solo ove si cominci a considerare la sentenza non come affermazione dell'unica soluzione possibile di una determinata vicenda, ma come giustificazione della soluzione migliore (cfr. Giuseppe Borrè, Relazione al convegno di studi del 30-9/1-10-94 su "I rinvii e l'arretrato nel processo civile", in Foro It. 95, V, 275), vivendola non più come un atto staccato dalla pregressa dialettica processuale e capace di vita propria, ma come l'atto conclusivo di un dialogo tra parti e giudice in cui fondatamente può darsi per presupposto tutto quanto già avvenuto nel contraddittorio e ci si possa limitare a risolvere le questioni ancora controverse.

In quest'ottica, nessuna limitazione dovrebbe più esservi – ove ritenuta utile per il perseguimento di una maggiore snellezza e rapidità della decisione – alla motivazione in forma di ordinanza, adottata in alcuni casi anche dalla Cassazione (cfr. Cass. 16-2-93, 1931, in Foro It. 94, I, 839), o al richiamo integrale delle argomentazioni di una parte ove ritenute del tutto condivisibili, secondo quanto la Suprema Corte usa fare rispetto alle conclusioni ed argomentazioni del Procuratore Generale.

Soprattutto è auspicabile che una nuova "concentrazione" del processo con riduzione del lasso di tempo (che ormai si misura generalmente in anni) intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza di discussione, induca il Giudice a cogliere un senso di relatività della propria statuizione ed a misurare su essa, con minori ambizioni di ultimatività, la sua motivazione, così come solitamente avviene in sede di motivazione delle ordinanze rese nel corso del giudizio.

Tutto ciò non solo non andrebbe considerato come una forma di decadimento, ma al contrario andrebbe visto, a mio avviso, come passaggio verso una forma di diversa considerazione del giudice e del suo ruolo.

Prendendo spunto proprio dal caso dei giudici addetti alle cause "ante-riforma", mi pare che si possa e si debba iniziare a considerare il giudice non come l'autore di un certo numero di sentenze, più o meno ben redatte e motivate, ma come il responsabile di un certo carico di lavoro, da gestire complessivamente con equa ponderazione tra qualità e quantità in vista di un risultato finale (in questo caso: lo smaltimento del carico anteriforme).

Mi pare significativo, a tale riguardo, che la risoluzione del C.S.M. sulla legge di riforma 353, a proposito del modello decisorio offerto al Pretore dall'art. 315 c.p.c., ne sottolineasse la portata culturale innovativa, definendo l'auspicato ampio ricorso allo strumento in questione "misura della dignità lavorativa del giudice".

A fronte di tale consapevolezza manifestata dal C.S.M. sulla portata dell'adozione dei nuovi strumenti decisori, e sulla possibilità di trasformarli altresì in parametro di valutazione del giudice, è a mio parere da auspicare che anche i tradizionali e poco significativi indici di rilevazione della produttività dei giudici vengano superati da una valutazione della capacità di gestione dei carichi di lavoro, in cui poter apprezzare ogni sforzo finalizzato ad un equilibrato utilizzo di tutti gli strumenti

normativi disponibili al fine di offrire un servizio il più efficiente possibile (ed a tal fine utili, a mio avviso, potrebbero essere a mero titolo esemplificativo l'introduzione di statistiche relative all'adozione di provvedimenti ex art. 186 quater e, per il Pretore, 315 c.p.c. e periodiche rilevazioni in ordine alla concentrazione tra la fase della precisazione delle conclusioni e la fase decisoria in relazione all'effettiva quantità di cause da gestire).